



Sent. n.114/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella                      Presidente

dott. Giuseppe Di Benedetto                Consigliere rel

dott. Angelo Maria Quaglini                Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 77666 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nei confronti di

- TABACCHIERA Massimo, Presidente CdA di RSM, elettivamente domiciliato in Roma via delle Tre Madonne 18 presso lo studio dell'Avv. Prof. Carlo Bonzano, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Del Signore ed all'Avv. Corrado Bocci;
- ROCCHI Rosalda, Consigliere CdA di RSM,

- elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Saturnino n.5 presso lo studio dell'Avv. Maria Vertucci che la rappresenta e difende;
- MENGONI Roberto, Presidente Collegio Sindacale di RSM, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzo n. 103, presso l'Avv. Romano Pomarici, che lo rappresenta e lo difende - anche disgiuntamente - con l'Avv. Stefania Contaldi;
  - LIPARATA Andrea, Sindaco Collegio Sindacale di Rsm, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Pierluigi Piselli, Emilia Piselli e Gianluca Podda, con domicilio eletto presso Io Studio Legale Piselli & Partners in Roma, via Giuseppe Mercalli n.13;
- con l'intervento adesivo di
- Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t., Dott. Stefano Brinchi, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alfonso Papa Malatesta e Francesca Marchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei legali a Roma in Piazza Barberini n. 12;

Tenuta pubblica udienza il 5 ottobre 2021, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Daniela Martinelli, è presente il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. Paolo Crea, l'avv. Giovanni Del Signore per il convenuto Tabacchiera Massimo, l'Avv. Maria Vertucci per la convenuta Rocchi Rosalda, l'Avv. Stefania Contaldi per il convenuto Mengoni Roberto, l'avv. Gianluca Podda per il convenuto Liparata Andrea, gli avv.ti Alfonso Papa Malatesta e Francesca Marchetti per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..

FATTO:

1. Con atto di citazione depositato l'11 marzo 2020, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i signori Tabacchiera Massimo, Presidente CdA di RSM, Rocchi Rosalda, Consigliere CdA di RSM, Mengoni Roberto, Presidente Collegio Sindacale di RSM e Liparata Andrea, Sindaco Collegio Sindacale di Rsm, per sentirli condannare al pagamento di € 100.000 in favore della Società Roma Servizi per la Mobilità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, per il presunto danno erariale corrispondente agli importi pagati al Tabacchiera per il contratto di consulenza di "knowledge owner", (gestione della conoscenza).

In particolare l'organo requirente ha ritenuto illegittimo il conferimento dell'incarico deliberato, all'unanimità, dal CdA di RSM con delibera n. 16 del 26.4.2013, rilevando che:

- il contratto in questione -in base al quale il Tabacchiera ha ricevuto somme pari ad euro 225.000,00 erogate dal giugno 2013 all'ottobre 2014- non appare conforme all'ampia e consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla legittimità dei conferimenti consulenziali, che, in sintesi, oltre a necessitare della mancanza di professionalità interne che possano svolgere i compiti assegnati al consulente, in ogni caso, devono avere un oggetto puntuale che indichi le prestazioni da svolgere;
- l'oggetto del contratto di knowledge owner è caratterizzato da prestazioni generiche e in ogni caso rientranti nell'ordinario svolgimento delle attività affidate ai dipendenti della società.

In relazione a tali fatti, la Procura regionale, ha emesso l'invito a dedurre, nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di RSM s.r.l., in carica all'atto della

nomina del Dott. Tabacchiera quale "knowledge owner". Il danno è stato contestato anche al medesimo Tabacchiera, sia perché ha ommesso di svolgere l'incarico di consulenza per il quale è stato pagato, sia perché - nella sua parallela e contestuale funzione di amministratore della società - avrebbe dovuto vigilare sul corretto conferimento degli incarichi consulenziali e sulla loro corretta esecuzione.

2. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è intervenuta adesivamente alle ragioni del pubblico ministero.

3. Il convenuto Tabacchiera Massimo si è costituito in giudizio con l'assistenza degli avv.ti Carlo Bonzano, Giovanni Del Signore e Corrado Bocci, i quali con memoria hanno, preliminarmente, eccepito:

- la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.n. 20/1994, da assumersi integrale o quantomeno parziale;
- la genericità e contraddittorietà della contestazione;
- la mancata individuazione e quantificazione del danno, la mancata indicazione dei criteri per la sua determinazione ai sensi dell'art.

86, comma 2 lett. c, d.lgs. n. 174/16, nonché, la nullità ai sensi dell'art. 86, comma 6, d.lgs. n. 174/16.

3.1. La convenuta Rocchi Rosalda, si è costituita con il patrocinio dell'Avv. Maria Vertucci che con memoria ha dedotto:

- l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità;
- l'infondatezza dell'azione di responsabilità per la legittimità del contratto di "knowledge owen", anche sotto l'aspetto della determinazione del compenso;
- l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione in ragione della conoscenza dell'incarico da parte dell'ente socio e del suo conferimento nel rispetto delle disposizioni stabilite dal socio unico con le deliberazioni G.C. n. 164/2013, n. 134/2011, n. 313/2011 e n. 70/2012;
- l'assenza dell'elemento psicologico e del nesso causale.

3.2 Il convenuto Mengoni Roberto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Romano Pomarici e Stefania Contaldi, i quali con memoria hanno dedotto:

- il difetto di giurisdizione contabile nei confronti dei membri del collegio sindacale di società a partecipazione pubblica;
- la maturata prescrizione;
- la legittimità del conferimento dell'incarico di Knowledge Owner al Dott. Tabacchiera;
- l'assenza di danno erariale;
- l'assenza di dolo e colpa grave, in quanto il Collegio Sindacale si sarebbe sempre mosso con la massima accortezza possibile;
- la mancanza di chiarezza in ordine alla quantificazione del danno erariale, l'atto di citazione contiene una valutazione onnicomprensiva di euro centomila, senza che vi sia l'indicazione del parametro di riferimento adottato per calcolare detto danno;
- che il collegio sindacale per il diverso ruolo svolto dovrebbe essere chiamato a responsabilità in misura minore rispetto al percipiente (il Dott. Tabacchiera) e i membri del Consiglio di amministrazione (tra i quali sedeva lo stesso Tabacchiera).

3.3 Il convenuto LIPARATA Andrea si è costituito in giudizio difeso dagli Avvocati Pierluigi Piselli,

Emilia Piselli e Gianluca Podda, i quali con memoria hanno dedotto:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per i fatti contestati nell'atto di citazione;
- la nullità dell'atto di citazione in relazione al requisito di cui all'art. 86, comma 2, lett. c) del predetto C.G.C., in quanto lo stesso menziona soltanto una generica pretesa erariale di € 100.000, senza tuttavia prevedere la quantificazione del presunto danno ascrivito ai singoli convenuti né, di conseguenza, la descrizione dei criteri applicati per la richiesta di danno ai singoli convenuti;
- la maturata prescrizione della pretesa erariale in quanto la delibera da cui promana l'incarico oggetto dell'odierna contestazione risale al 26.4.2013;
- l'insussistenza dell'elemento oggettivo in considerazione della legittimità dell'incarico di knowledge knowledge owner conferito al dott. Tabacchiera;
- che l'importo di € 100.000 azionato dalla Procura Regionale -addebitato ingiustamente in



parti eguali fra tutti i convenuti- risulta calcolato al lordo delle imposte sul reddito versate all'erario;

- la nullità e/o inammissibilità dell'intervento adesivo di RSM in quanto è stato erroneamente notificato personalmente al dott. Andrea Liparata, nonostante questi si sia costituito in giudizio a mezzo dei difensori già dal 29.7.2020, con contestuale elezione di domicilio presso i propri Avvocati.

4. All'udienza del 19 gennaio 2021, il Pm rappresentava che a causa di un problema verificatosi durante la trasmissione telematica, la citazione risultava incompleta, comunque confermava le conclusioni poste ritenendo non indispensabili i fogli mancanti ai fini della comprensione della domanda.

5. Con ordinanza n. 88/2021 di questa Corte è stata disposta ex art. 86, comma 7, del c.g.c. l'integrazione della domanda in ordine al danno complessivo azionato, con una ripartizione dello stesso riferita ai singoli convenuti.

6. Con atto di citazione integrativo l'organo requirente ha preliminarmente rappresentato che:

- la parte dispositiva dell'atto di citazione

formula la domanda di risarcimento del danno nel preciso ammontare di euro 100.000,00, somma così quantificata per effetto del maturarsi della parziale prescrizione della maggiore somma di euro 225.000 prevista come compenso delle prestazioni nel contratto di consulenza di "knowledge owner" sottoscritto tra l'Agenzia della mobilità (RSM) e il convenuto Tabacchiera;

- in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata dalle difese, rileva che il termine è stato interrotto con la notifica degli atti di messa in mora avvenuta tra il 26 marzo e il 5 aprile 2019 e segnatamente 2 aprile (Rocchi), 5 aprile (Liparata), 26 marzo (Mengoni) e 27 marzo (Tabacchiera) evidenziando che, pertanto, l'eccezione è fondata per i compensi erogati fino al marzo 2014, pari ad euro 125.000,00, aggiungendo che la contestazione, al netto della somma prescritta, ammonta ad euro 100.000,00;
- nessuna norma del codice di giustizia contabile pone a carico della Procura l'onere di indicare il preciso riparto di responsabilità tra i convenuti. Nemmeno con

riferimento all'impossibilità dei convenuti di adire il rito abbreviato in mancanza di detta ripartizione, può farsi discendere alcuna nullità, non prevista;

- anche in mancanza della indicazione della quote di riparto del danno e in assenza di una precisa procedura di confronto con la Procura, qualsiasi Parte che avesse voluto adire il rito abbreviato, avrebbe potuto fare una proposta di definizione della controversia da rimettere alle valutazioni conclusive del Collegio previa valutazione della Procura.

L'organo requirente ha inserito nell'atto integrativo le parti (pg 6 e ss.) della citazione dell'11.3.2020, tutte riferite alle osservazioni alle controdeduzioni delle parti a seguito di invito a dedurre, che non risultavano originariamente inserite nell'atto di citazione per un inusuale problema di duplicazione del documento al momento della firma digitale, che aveva trasferito una parte dell'atto in un file temporaneo, sottraendolo alla firma.

In particolare l'organo requirente ha dedotto che:

- il contratto di consulenza tra RSM e il Sig. Tabacchiera, -per somme pari ad euro

225.000,00 erogate dal giugno 2013 all'ottobre 2014 - non appare conforme all'ampia e consolidata giurisprudenza contabile;

- l'inusuale contratto di knowledge owner utilizzato nell'ambito della compagine societaria pubblica, è caratterizzato da prestazioni generiche e difficilmente decifrabili e in ogni caso rientranti nell'ordinario svolgimento delle attività affidate ai dipendenti della società, non potendosi certamente sostenere che fosse realmente necessario conferire un incarico da 225.000 euro per ottenere delle "cartelle condivise", realizzate comunemente dal personale interno e il cui contenuto era quantitativamente e qualitativamente inferiore a quello che si potrebbe ottenere tramite un abbonamento alle migliori banche dati giuridiche presenti sul mercato, certamente di gran lunga più economico;
- le funzioni affidate al Tabacchiera con la consulenza suddetta già rientravano nei compiti assegnati allo stesso nella qualità di dirigente, come desumibile dal suo contratto dirigenziale conferito con provvedimento RSM

n. 12327 del 26.2.2010, difatti detto contratto è stato integrato con la delibera CdA n. 37 del 22.11.2010 che prevedeva, tra l'altro, che il Tabacchiera coordinasse il processo di integrazione dei diversi sistemi informativi che confluiscono nella centrale della mobilità, assicurando lo sviluppo di software finalizzato alla gestione quotidiana della centrale e degli applicativi web;

- il Tabacchiera, nella qualità di Presidente, avrebbe dovuto occuparsi anche di "studi, ricerche e documentazione storico-archivistica" che ben avrebbero potuto comprendere il lavoro di creazione delle cartelle condivise;
- la consulenza illegittima, inutile e che non si è concretizzata in alcun prodotto e/o utilità e/o risultato valutabile in favore della società, corrispondente al valore della somma erogata, è stata conferita con delibera n. 16 del 26.4.2013 assunta ad unanimità dal CdA composto tra l'altro dallo stesso Tabacchiera nella qualità di presidente e dai consiglieri Rosalda Rocchi e Goffredo Camilli e presenti i membri del Collegio Sindacale

(Roberto Mengoni; Marina Cesetti - deceduta- e Andrea Liparata) che, in quella sede, non hanno formulato osservazioni sull'illegittimo incarico che si andava a conferire;

- che le condotte sono volute e come tali dolose, anche solo per accettazione del rischio che l'incarico fosse illegittimo.

L'organo requirente ha poi proposto -in ragione delle utilità personali che sono state tratte dall'incarico- nei confronti del Tabacchiera la maggiore percentuale di riparto della responsabilità. Per i restanti amministratori e sindaci, posta l'equiparazione tra i ruoli effettuata dalla legge (ex art. 2407, comma 3, c..c.), ha proposto la ripartizione in parti uguali dell' 8 % della restante quota di E. 40.000, di cui 16.000 sono rispettivamente attribuibili, in quota parte, ai membri del CdA e del Consiglio Sindacale, Cesetti e Camilli, che risultano nel frattempo deceduti. La ripartizione pro quota del presunto danno è stata quindi la seguente:

- Tabacchiera Massimo, Presidente CdA di RSM, 60% di responsabilità, per un valore di euro 60.000,00, considerata la rilevanza del ruolo di Presidente che incorpora anche una

posizione di garante e tutore della società,  
sulla base delle considerazioni già  
effettuate;

- Rocchi Rosalda, Consigliere CdA di RSM, 8% di responsabilità, per un valore di euro 8.000,00;
- Mengoni Roberto, Presidente Collegio Sindacale di RSM, 8% di responsabilità, per un valore di euro 8.000,00;
- Liparata Andrea, Sindaco Collegio Sindacale di Rsm, 8% di responsabilità, per un valore di euro 8.000,00.

6. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l con ulteriore memoria integrativa ha dedotto:

- l'infondatezza dell'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di intervento basata sulla circostanza che lo stesso era stato notificato alle parti personalmente e non ai difensori costituiti. L'art. 85 del Codice di giustizia contabile, nel descrivere le modalità di costituzione del terzo dispone che la notificazione dell'atto di intervento sia rivolta alle "parti" e non alle "parti costituite" ed ha richiamato giurisprudenza contabile;

- in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal dott. Liparata, che tale istanza contrasta con la disciplina posta dall'art. 83 del Codice di giustizia contabile che esclude "la chiamata in causa per ordine del giudice" e, conseguentemente e a maggior ragione, anche quella ad istanza di parte. Nel merito, soggetti indicati per una eventuale "integrazione del contraddittorio" sono dipendenti della RSM, non apicali, del tutto privi di poteri decisionali, che nel caso di specie, hanno svolto compiti meramente esecutivi, seguendo le istruzioni e le direttive impartite dagli organi di amministrazione e controllo della società.

7. Il convenuto Massimo Tabacchiera con memoria ulteriore in relazione all'atto di citazione integrativo ha dedotto:

- l'intervenuta prescrizione del presunto danno erariale;
- la nullità dell'atto di citazione per la tardiva individuazione e ripartizione pro quota del presunto danno che avrebbe precluso la facoltà di accesso alla procedura di definizione agevolata;



- l'infondatezza della pretesa risarcitoria e della ripartizione del presunto danno erariale. Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 26.4.2013, p. 4, risulta che il dott. Tabacchiera formalizzò la sua astensione rispetto alla deliberazione (n. 16/2013) avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di knowledge management. Nessuna responsabilità sarebbe quindi imputabile al Tabacchiera;
- la rilevanza assorbente dell'accordo transattivo concluso in data 27.1.2015 che aveva riguardato il complesso dei rapporti del dott. Massimo Tabacchiera rispetto a RSM s.r.l., ivi inclusi quello dirigenziale, presidenziale e di knowledge owner;
- che in ogni caso la ripartizione del danno non potrebbe che avvenire in base al disposto dell'art. 2055, comma 3, c.c. e, dunque, in parti 'uguali'.

Nel merito, ha richiamato le argomentazioni difensive già svolte con la memoria iniziale.

7.1 Il convenuto Mengoni Roberto con memoria ulteriore in relazione all'atto di citazione integrativo, dopo aver richiamato le difese già

esplicitate nella comparsa di risposta depositata in data 29.12.2020, ha dedotto:

- l'inammissibilità dell'atto di integrazione dell'atto di citazione, in quanto la Procura avrebbe utilizzato la possibilità di integrare l'atto di citazione non solo in relazione ai profili di quantificazione e ripartizione del danno ma (anche) per rispondere alle eccezioni dei convenuti e per introdurre ulteriori elementi a sostegno della tesi accusatoria;
- il difetto di giurisdizione in relazione all'art. 12 del d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai sensi del quale non sussisterebbe la giurisdizione contabile per i membri del collegio sindacale di società a partecipazione pubblica;
- che il P.G. in ordine allo stato psicologico degli agenti, nell'atto integrativo della citazione, ha mutato, in parte, i termini della controversia affermando che i convenuti avrebbero agito a titolo di dolo, facendo riferimento ad un ipotetico dolo eventuale (di stampo, verosimilmente, penalistico);
- che il momento rilevante, nel caso di specie,

per individuare le responsabilità con riferimento al Collegio sindacale sarebbe quello della esecuzione dell'incarico e non quello del conferimento, considerata la finalità di verificare se è stata svolta in maniera idonea o performante alle esigenze societarie;

- in ordine alla quantificazione del danno, che l'intera somma doveva essere imputata al Tabacchiera, dal momento che è lui l'unico beneficiario di tutta l'operazione.

7,2 La convenuta Rosalda Rocchi con memoria ha dedotto in relazione alla citazione integrativa che:

- oltre alla integrazione richiesta dalla Sezione, la Procura, a pag. 8 dell'atto introdurrebbe, altresì, una domanda nuova, e come tale inammissibile, affermando che "le condotte sono volute e come tali dolose, anche solo per accettazione del rischio che l'incarico fosse illegittimo";
- il vizio di nullità sarebbe ancora rilevabile, in quanto il danno viene ripartito tra i convenuti "in ragione prevalente delle utilità personali che sono state tratte

dall'incarico", quantificandolo nella quota dell'8%;

- il parere pro veritate rilasciato a RSM S.r.l. il 3.6.2013 dallo Studio dell'Avv. Prof. Tedeschini, ha confermato la legittimità e la compatibilità, al dettato normativo e alle indicazioni di Roma Capitale, degli incarichi conferiti al dott. Tabacchiera;
- la nullità della citazione per violazione del diritto di difesa ex art. 130 C.G.C. non avendo consentito di fruire dell'istituto del "rito abbreviato". In caso di non accoglimento della eccezione di nullità rilevata, si chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di vagliare la legittimità dell'art. 86 c.g.c., rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente l'integrazione dell'atto di citazione in caso di rilevata assenza degli elementi essenziali, senza prevedere la possibilità, per il convenuto, di essere rimesso nei termini per beneficiare del rimedio previsto dall'art. 130 c.g.c.;
- l'inammissibilità della prospettata responsabilità a titolo di dolo in quanto

domanda nuova.

7.3 Il convenuto Andrea Liparata in relazione all'atto di citazione integrativo, con memoria ha dedotto:

- l'inammissibilità dell'atto integrativo della citazione per violazione delle prescrizioni impartite con ordinanza collegiale n. 68/2021;
- la diseguaglianza dei criteri adottati nella imputazione del danno erariale, atteso che i membri del Collegio sindacale, tra cui il deducente Liparata, vedono avanzata una pretesa erariale che mette loro nella medesima posizione degli amministratori della società, ossia coloro che avevano il pieno potere decisionale rispetto alle scelte assunte;
- che il dott. Liparata è divenuto membro del Collegio sindacale di RSM in data 22.4.2013, ossia pochi giorni prima della seduta del consiglio di amministrazione del 26.4.2013 nella quale l'organo amministrativo ha deliberato il conferimento del contestato incarico di Knowledge Owner, e che andrebbero considerati il ruolo dei dirigenti e uffici aziendali che hanno gestito l'istruttoria e

l'esecuzione dell'incarico;

- il difetto di giurisdizione e l'inammissibile integrazione dell'atto di citazione;
- l'incarico è stato conferito sulla base delle indicazioni contenute nelle precedenti Delibere adottate dal socio Roma Capitale, che costituivano il substrato normativo in materia. In particolare, le Deliberazioni di Giunta n. 70/2012; n. 134/2011 e n. 313/2011 contemplavano la possibilità di attribuire incarichi;
- l'inammissibilità dell'addebito in termini di dolo, del tutto assente nell'atto di citazione, e formulato per la prima volta nell'atto di integrazione della citazione medesima;

8. All'odierna udienza, il Pm e i difensori dei convenuti hanno illustrato i rispettivi atti e confermato le relative conclusioni.

#### DIRITTO:

1. Preliminarmente, seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni poste, va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei sindaci della società in house, formulata dalle difese dei convenuti

Liparata Andrea e Mengoni Roberto.

L'eccezione è infondata.

Giova richiamare autorevole recente giurisprudenza espressa nel senso che "la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei Conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing" (in termini, Corte di cassazione Sez. U., Ord. n. 7824/2020).

Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che la Roma Servizi per la Mobilità S.r.l possiede tutti i requisiti connotanti le società in house (e tale aspetto non è oggetto di contestazione), sicchè nel perimetro di giurisdizione della Corte dei Conti rientrano anche i sindaci per l'attività svolta quale organo di controllo in relazione a presunti atti gestionali dannosi posti in essere dal consiglio di amministrazione della società.

Va, peraltro, rilevato che nella fattispecie è sussistente tra i componenti del collegio sindacale e la società un rapporto di servizio, che consente di partecipare ed incidere sulle procedure e sulle

scelte dell'amministrazione. In tal senso si evidenzia che i convenuti Liparota e Mengoni, nella loro qualità di membri del Collegio sindacale, erano presenti alla seduta del consiglio di amministrazione della Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. in cui è stato deciso il conferimento dell'incarico contestato e, la loro condotta omissiva si è inserita nell'ambito dell'attività amministrativa, determinando -anche sotto questo profilo- la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.

Occorre, infine, evidenziare che consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, S.U. Corte di Cassazione, ordinanza 22406/18) ammette la "possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto (...) laddove sia prospettato anche un danno erariale (...) deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio" atteso che, per la diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi, non verrebbe violato il principio del ne bis in idem. Anche nell'ipotesi limite di due pronunzie di condanna emesse da due giudici diversi, la stessa obbligazione risarcitoria non



potrebbe, comunque, essere eseguita più di una volta.

2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di intervento adesivo di RSM formulata dal convenuto Liparata in quanto notificato personalmente nonostante si era costituito in giudizio a mezzo dei difensori.

L'eccezione è infondata.

Giova richiamare il dato normativo rappresentato dall'art. 85 del c.g.c. che pone la disciplina dell'intervento di terzi in giudizio, prevedendo che " Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione".

Dalla disposizione normativa riportata non si evince l'obbligo per l'interveniente di notificare l'atto presso il domicilio eletto e, tantomeno, a pena di nullità dell'intervento.

Al riguardo la giurisprudenza contabile ha precisato che "La norma riferisce, quindi, la notifica dell'atto di intervento 'alle parti', e non alle parti costituite: ed infatti, l'art. 170

prevede la notifica al procuratore costituito 'dopo la costituzione in giudizio' di attore e convenuto appunto, realtà che non può essere predicata per l'interveniente che diviene 'parte' soltanto al momento della notifica del proprio atto alle altre parti del giudizio, e 'parte costituita' col deposito dell'atto notificato nella segreteria della Sezione" (App. 3 Sez., sentenza n. 116/20).

In tal senso milita anche la considerazione che in sede civile ex art 267 cpc l'intervento volontario è disciplinato con una procedura ancor più semplificata essendo previsto che "il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura".

3. Va poi disattesa l'eccezione di nullità della citazione per non aver potuto utilizzare l'istituto di cui all'art. 130 C.G.C..

E' utile richiamare la disciplina posta per l'istituto dall'art 130 c.g.c a norma del quale "In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie

all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione". Dalla norma si evince che il potere di iniziativa è attribuito al convenuto. Nel caso di specie non si rileva alcun vulnus al diritto delle parti ad utilizzare l'istituto in questione in quanto non hanno mai presentato al requirente ed al giudice istanza a tal fine.

3.1 Manifestamente infondata si reputa poi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 c.g.c., rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., posta in via subordinata all'eccezione di nullità trattata al precedente punto (3).

Al riguardo occorre rilevare che dal momento che la citazione originaria è stata dichiarata nulla e l'art. 86 comma 7 fa salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione, non poteva escludersi un diritto delle parti ad utilizzare lo strumento di cui all'art. 130 cgc. Circostanza però

non avvenuta.

4. Pari negativo apprezzamento va espresso all'eccezione di inammissibilità dell'atto integrativo della citazione formulata sull'asserita violazione delle prescrizioni impartite con ordinanza collegiale n. 68/2021. Va, in senso opposto, rilevato che l'atto integrativo ha dato compiuta esecuzione all'ordinanza del Collegio consentendo il corretto svolgimento del procedimento.

5. Infondate sono perciò le eccezioni:

- di inammissibilità dell'atto di integrazione dell'atto di citazione basata sull'assunto secondo cui la Procura avrebbe integrato l'atto di citazione non solo in relazione ai profili di quantificazione e ripartizione del danno ma (anche) per rispondere alle eccezioni dei convenuti e per introdurre ulteriori elementi a sostegno della tesi accusatoria. Al riguardo è sufficiente evidenziare che le argomentazioni a sostegno della tesi accusatoria erano tutte già contenute nell'atto introduttivo e che, in ogni caso, con l'atto di integrazione non viene formulata alcuna domanda nuova;

- di inammissibilità dell'atto di citazione per genericità e contraddittorietà della contestazione, in quanto nell'atto di citazione, come integrato, risulta ben determinata la causa oggetto della domanda e sufficiente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni;
- di inammissibilità e/o infondatezza dell'azione e fondata sull'assunto secondo cui l'ente socio sarebbe stato a conoscenza dell'incarico da parte, in quanto circostanza inconferente.

6.Va poi disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dal dott. Liparata, che non risulta compatibile con la disciplina posta dall'art. 83 del Codice di giustizia contabile che esclude "la chiamata in causa per ordine del giudice".

7.In via pregiudiziale di merito va scrutinata l'eccezione di maturata prescrizione formulata dalle difese di tutti i convenuti.

L'eccezione è infondata.

Occorre premettere che la domanda di risarcimento del danno è stata formulata dall'organo requirente

nell'ammontare di euro 100.000,00, in quanto ha tenuto conto del maturarsi della parziale prescrizione (per euro 125.000,00) della maggiore somma di euro 225.000 prevista come compenso delle prestazioni nel contratto di consulenza di "knowledge owner" sottoscritto tra l'Agenzia della mobilità (RSM) e il convenuto Tabacchiera.

In relazione al contratto contestato -conferito con delibera n. 16 del 26.4.2013- e in base al quale il Tabacchiera ha ricevuto somme pari ad euro 225.000,00 erogate dal giugno 2013 all'ottobre 2014, sono stati notificati atti di messa in mora - che hanno interrotto il termine prescrizione- in date comprese tra il 26 marzo e il 5 aprile 2019 e, segnatamente il 2 aprile con riguardo al convenuto Rocchi, il 5 aprile per Liparata, il 26 marzo per Mengoni, e il 27 marzo per Tabacchiera.

Ciò posto, va evidenziato che le regole concernenti la corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione si rinvergono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c e nell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 e dall'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza.

Può rilevarsi così che, anche sulla scorta degli

approdi interpretativi della giurisprudenza civile (Cass. n. 1442 del 1983; n. 3444 del 1989, n. 5701 del 1999 n. 21495 del 2005), partendo dalla considerazione che "il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili" (così, a partire da SSUU sentt. nn. 26972 - 26975 del 2008), la giurisprudenza contabile concorda oggi nell'affermare che l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si 'esteriorizza', ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario.

Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di "conoscibilità obiettiva del danno" l'accertamento dell'osservanza

di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (Cass. 5913 del 2000); ciò al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno (Cass. 2645 del 2003).

L'individuazione del termine d'esordio della prescrizione dell'azione di danno erariale risente, inoltre, del modello procedimentale che conforma l'azione amministrativa nell'ambito della quale si realizza il danno. Così, la giurisprudenza ha individuato criteri oggettivi, di natura presuntiva fondati essenzialmente su quello dell'id quod plerumque accidit, in base ai quali stabilire i termini di esordio della prescrizione propri delle varie forme di manifestazione della responsabilità amministrativa.

In varie occasioni, infatti, le Sezioni Riunite (n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM) hanno affermato che, in via generale, il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data del pagamento (o di ciascun pagamento o esborso in caso di pagamenti frazionati o periodici), in quanto solo da questo momento



consegue un danno azionabile, in quanto conoscibile (art. 2935 c.c.), con il correlativo sorgere dell'interesse ad agire, salvo il rilievo dell'occultamento doloso o l'incidenza di procedimenti strumentali o di controllo che conformano il procedimento di spesa.

Alla luce della richiamata giurisprudenza che individua il dies a quo in quello della data del pagamento periodico, la censura di maturata prescrizione si appalesa destituita di fondamento.

8. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda, descritta nella premessa in fatto, e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l'ente danneggiato.

9. Con riguardo all'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa, si reputano condivisibili le argomentazioni dell'organo requirente in ordine all'an e al quantum del danno

erariale richiesto.

Non si ritiene, infatti, legittimo il contratto di consulenza conferito al Tabacchiera, nella sua qualità di "knowledge owner", alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile e positivizzati dal legislatore, in base ai quali l'incarico deve corrispondere a effettive esigenze dell'Ente, deve avere un oggetto ben definito ed a riprova della sua esecuzione deve essere presentata adeguata documentazione.

Come evidenziato dall'organo requirente nel caso in esame, l'incarico era dal contenuto fumoso, non rispondente ad alcun concreto e riconoscibile interesse di RSM e conferito senza alcun accertamento circa la possibilità di utilizzare funzionari interni all'ente. Al riguardo, occorre aggiungere che i convenuti non hanno offerto documentazione idonea a sostegno della tesi dagli stessi propugnata circa l'utilità dell'incarico e l'effettiva utilizzabilità dei suoi limitati esiti. Né può sopperire a tal fine l'argomentazione difensiva secondo cui l'accordo transattivo avvenuto in data 27.1.2015 ha determinato la definizione anticipata del complesso dei rapporti intercorrenti tra RSM s.r.l. ed il dott. Massimo

Tabacchiera, ivi incluso quello di knowledge management, in quanto esula dallo stesso la fattispecie di responsabilità amministrativa in discorso.

Responsabile del danno in questione è, in primo luogo, il dott. Tabacchiera che non avrebbe dovuto accettare un incarico, comportante notevoli vantaggi patrimoniali per quest'ultimo, che già con valutazione ex ante era da ritenersi palesemente inutile per l'ente e che non ha portato ad alcun vantaggio per lo stesso. Anche i vari ruoli di vertice esercitati nell'ambito della compagine sociale avrebbero dovuto indurlo ad un diverso comportamento.

Alla determinazione del danno erariale, un contributo causale e psicologico è stato fornito anche dalla convenuta ROCCHI Rosalda nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di RSM, e dai convenuti MENGONI Roberto e LIPARATA Andrea, rispettivamente Presidente Collegio sindacale e sindaco di RSM.

Con riferimento ai componenti del Collegio sindacale si osserva che pochi giorni dopo il conferimento (avvenuto in data 26.4.2013) dell'incarico al Tabacchiera nell'ambito della

medesima compagine societaria dove lo stesso rivestiva e aveva rivestito vari ruoli (dirigente, amministratore e presidente del c.di a.) è entrato in vigore (in data 04/05/2013) il decreto legislativo n. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, applicabile quindi anche alle società in house, che ha posto una puntuale e compiuta disciplina per il conferimento di incarichi mediante la tutela della imparzialità dei dipendenti e prevenendo i conflitti di interesse. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre i componenti del collegio sindacale nello svolgimento della loro funzione di garanzia a chiedere una rivalutazione della decisione presa dal consiglio di amministrazione che, comunque, già ab origine, come detto, era palesemente illegittima.

9.1 In ordine al quantum del nocumento patrimoniale subito da RSM, va disattesa la censura formulata dalle difese di alcuni convenuti secondo cui il danno doveva essere calcolato al netto -e non al lordo- delle imposte e degli oneri previdenziali.

Un autorevole orientamento giurisprudenziale contabile è, infatti, nel senso che il danno erariale va addebitato al lordo e non al netto. Di esso è stata espressione la recente decisione delle Sezioni Riunite (n. 24/2020/QM) che ha precisato come *"l'intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l'ente....è all' onere complessivamente sopportato dall' Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l' effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L' esborso comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altri causali, a gravare sul bilancio come componente negativa". "Peraltro gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, in quanto compresi nell' esborso, devono ritenersi concorrenti, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio dell' ente danneggiato come componente negativa, ancorchè la parte di spesa sostenuta per gli adempimenti fiscali e contributivi sia poi destinata a trasformarsi in un beneficio per altri soggetti pubblici., non potendo quella stessa parte essere suscettibile, di valutazioni compensative ai sensi*

dell' art. 1 , comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994 n. 20".

9.2 Condivisibile si appalesa poi la diversificata imputazione del danno ai vari convenuti e le ragioni sottese indicate dall'organo requirente, con attribuzione al Tabacchiera - anche in considerazione della utilità personale tratta- della maggiore percentuale di riparto del danno. In particolare il danno erariale complessivamente pari a 100.000,00, e tenuto conto delle quote (per euro 16.000,00) da riferire ai membri del CdA e del Consiglio Sindacale, Cesetti e Camilli, nel frattempo deceduti, va imputato ai convenuti nel seguente modo:

- TABACCHIERA Massimo, Presidente CdA di RSM, 60% del danno, per un valore di euro 60.000,00;
- ROCCHI Rosalda Consigliere CdA di RSM, MENGONI Roberto Presidente Collegio Sindacale di RSM e LIPARATA Andrea componente del Collegio Sindacale di Rsm, 8% di danno ciascuno, per un valore di euro 8.000,00 per ogni convenuto.

10. Nella fattispecie in esame è rinvenibile in capo ai convenuti anche l'elemento soggettivo per

l'affermazione della responsabilità amministrativa. La condotta tenuta dai convenuti, infatti, integrando la violazione di chiare disposizioni normative che, peraltro positivizzano regole di assoluto buon senso, non possono non integrare quantomeno la colpa grave.

Non inficia la conclusione raggiunta l'argomentazione difensiva offerta con riferimento al Collegio sindacale e fondata sull'assunto secondo cui il momento rilevante per individuare le responsabilità sarebbe quello della esecuzione dell'incarico, giacchè non considera che il contratto consulenziale di knowledge owner si appalesava illegittimo -per le ragioni in precedenza evidenziate- già all'atto del conferimento.

11. Conclusivamente va affermata la responsabilità dei convenuti con conseguente condanna degli stessi al pagamento in favore di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del danno, nella misura pro quota individuata.

12. Le somme saranno gravate di rivalutazione monetaria con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti relativi all'incarico di consulenza di "knowledge owner", e da interessi legali dal

deposito della pronuncia fino al soddisfo.

12. Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando,

RESPINGE l'eccezione di difetto di giurisdizione;

RESPINGE le eccezioni di inammissibilità e di nullità della citazione;

RESPINGE l'istanza di integrazione del contraddittorio;

RESPINGE l'eccezione di prescrizione;

CONDANNA per l'addebito di responsabilità amministrativa, di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

TABACCHIERA Massimo, di euro 60.000,00 (sessantamila);

ROCCHI Rosalda, di euro 8.000,00 (ottomila);

MENGONI Roberto, di euro 8.000,00 (ottomila);

LIPARATA Andrea, di euro 8.000,00 (ottomila).

Le somme saranno gravate di rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti relativi all'incarico e da interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione



all'effettivo soddisfo.

Nulla per le spese all'Ente interveniente.

Le spese di giudizio poste a carico dei convenuti in parti uguali sono liquidate in euro 559,41 (cinquecentocinquantanove/41).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.10.2021.

Il Relatore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria l'8 febbraio 2022

Il Dirigente

LUCIANA TROCCOLI

F.to digitalmente